

Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 40 del 16/03/2011

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIA, RETI E INFRASTRUTTURE MATERIALI PER LO SVILUPPO 2 marzo 2011, n. 75

Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio ai sensi dei commi 3 e 4-bis di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003:

- di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica di 17,5 MW da realizzarsi nel Comune di Manfredonia (Fg) in località "Guado Guarnieri";
- di una nuova Stazione Elettrica 380/150 kV raccordata in entra esci alla linea esistente a 380 kV "Foggia Andria". Raccordi a 380 kV tra la nuova Stazione 380/150 kV e l'esistente linea 380 kV "Foggia Andria".

Società: DEVELOP S.r.I. con sede legale in Foggia (Fg), Via Mario Forcella, 14 - P. IVA e C.F. 02159010715.

Il giorno 2 Marzo 2011, in Bari, nella sede del Servizio

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione in un termine massimo non superiore a centottanta giorni;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23.01.2007 ha adottato le procedure per il rilascio

delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;

- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art 12 del Decreto Legislativo 387/2003, è rilasciata nei modi e nei termini indicati dalla Legge Regionale 31/2008, mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
- per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e per impianti fotovoltaici, ai sensi del comma 4 bis dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento e comunque prima dell'autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto;
- l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede;

Rilevato che:

- la Società Develop S.r.I., avente sede legale in Foggia, Via Mario Forcella 14, P. IVA e C.F. 0215901715, con nota prot. n. 38/5753 del 30.05.2007, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, richiedeva il rilascio di Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza totale di 87,5 MW nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso da realizzarsi nel Comune di Manfredonia (Fg) località "Guado Guarnieri";
- con determinazione dirigenziale n. 315 del 26 giugno 2007, del Servizio Ecologia della Regione Puglia, si esclude dalla procedura di VIA, con le prescrizioni nella stessa dettate, il progetto per la realizzazione dell'impianto da fonte eolica, costituito da 7 aerogeneratori per una potenza elettrica complessiva di 17,5 MW:

AEROGENE- COORDINATE
RATORE N. GAUSS BOAGA
XY
0.0504070.4500047
2 2584970 4590647
3 2585071 4590221
3 230307 1 433022 1
4 2585336 4591103
5 2585418 4590587
6 2585863 4590823
7 2586244 4591201
9 2586718 4591416
3 23001 10 4331410

- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo con nota prot. n. 38/14506 del 30.12.2008 inoltrava richiesta di integrazione di documentazione tecnica ed amministrativa relativa al progetto dell'impianto in argomento;
- la Società Develop S.r.I. con nota del 20.02.2009 (Prot. n. 38/1677 del 20.02.2009) depositava presso gli Uffici della Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo documentazione integrativa relativa al progetto di cui trattasi adeguato alla Determinazione Dirigenziale n. 315 del 26.06.2007 di esclusione da V.I.A.;
- la Società Develop S.r.I. con nota del 31.07.2009 (Prot. n. 10309 del 29.09.2009) trasmetteva il progetto della Stazione Elettrica di Trasformazione 380/150 kV vidimato da Terna S.p.A.;
- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo con nota prot. n. 11622 del 28.10.2009 comunicava di aver formalmente avviato il procedimento, agli Enti ritenuti competenti al rilascio dei pareri, nulla-osta o atti di assenso comunque denominati dalle leggi vigenti;
- la Società Develop S.r.I., come dalla stessa dichiarato, in data 22.12.2009 (Prot. n. 640 del 14.01.2010) trasmetteva agli Enti e/o Organismi interessati a partecipare alla Conferenza di Servizi copia del progetto definitivo dell'impianto a seguito dell'avvio del procedimento;
- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo con nota prot. n. 1260 del 28.01.2010 convocava la riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 22 febbraio 2010.

Preso atto dei pareri espressi in Conferenza di servizi e di seguito riportati:

- Ministero per i Beni e le Attività Culturali Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Provincie di Bari, Barletta Andria Trani e Foggia, prot. n. 3544 del 30.04.2010, ha verificato che sia sull'area dell'impianto eolico che sul tracciato di connessione elettrica non sussistono vincoli paesaggistici di competenza statale di cui al Decreto Legislativo n. 42/2004;
- Ministero per i Beni e le Attività Culturali Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia, prot. n. 3523 del 04.03.2010, rilascia parere di massima favorevole a condizione che:
- in corrispondenza delle anomalie leggibili nelle foto aeree, soprattutto in corrispondenza della viabilità antica che attraversa l'area del parco eolico, sia garantita l'assistenza archeologica ai lavori;
- le attività relative agli interventi di archeologia preventiva siano curati da soggetti in possesso del diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia, qualificati all'attività di raccolta dati.

Qualora dovessero emergere strutture di interesse archeologico, verranno definite possibili varianti alla localizzazione degli impianti;

- Ministero dello Sviluppo Economico Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata, prot. n. 2677 del 22.02.2010 con cui rilascia nulla osta provvisorio alla costruzione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica e linee elettriche in BT ed MT per la connessione alla sottostazione elettrica 380/150 kV limitatamente a quelle parti che non interessano, con attraversamenti e avvicinamenti, le linee di telecomunicazioni statali. I nulla osta sono concessi in dipendenza dell'atto di sottomissione rilasciato dalla società Develop S.r.l.;
- Ministero dello Sviluppo Economico Sezione U.N.M.I.G., prot. n. 0846 del 18.02.2010, conferma il nulla osta rilasciato con nota prot. n. 0580 del 04.02.2010, limitatamente al tracciato di cui agli elaborati grafici progettuali acquisiti;
- Ministero dei Trasporti Ufficio Speciale Trasporti a Impianti Fissi, prot. n. 677 del 18.02.2010, comunica che può essere interessato, per competenza, esclusivamente ad opere da realizzare o modificare a distanza ridotta e/o attraversanti un impianto pubblico ad impianto fisso di propria

competenza, nei termini previsti dal D.P.R. 753/2008 e dal R.D. 1775/1933. In mancanza di tali condizioni è da ritenersi non interessato dal procedimento;

- Ministero dell'Economia e delle Finanze Agenzia del Demanio Filiale Puglia e Basilicata, prot. n. 5863 del 01.03.2010, conferma quanto riportato nella nota prot. n. 32719 del 21.12.2009 con cui comunica il proprio non coinvolgimento nella procedura di rilascio di autorizzazione e/o nulla osta constatato che non risultano essere contemplate particelle intestate al "Demanio dello Stato";
- Ministero dell'Interno Comando Provinciale Vigili del Fuoco, prot. n. 1992 del 15.02.2010, comunica che gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica non sono assoggettati all'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi, ex D.Lgs. 139/2006, non essendo ricompresi nell'allegato al D.M. 16/02/1982;
- Regione Puglia Area Politiche per la mobilità e qualità urbana Servizio Assetto del Territorio, prot. n. 3532 del 22.07.2010, rilascia, ai fini dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 5.01 del PUTT/P, parere favorevole a condizione che:
- in tutti gli ambiti di cui all'art. 3.01 e seguenti, delle N.T.A. del PUTT/P, sia vietata la realizzazione di nuove strade, e sia consentito esclusivamente l'attraversamento delle opere annesse all'impianto eolico, cavidotti, interrate su strade già esistenti;
- a fine ciclo vita dell'impianto siano rimossi e portati utilmente al recupero secondo la normativa vigente gli aerogeneratori; siano rimosse fondazioni e tutte le opere accessorie (cabine, piste, cavidotti, ecc); sia ripristinato lo stato dei luoghi riportando il terreno allo stato agricolo preesistente;
- Regione Puglia Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche Servizio Ecologia Ufficio Programmazione,. e Politiche Energetiche V.I.A./VAS, prot. n. 3565 del 18.03.2009 con cui rammenta che il parere è stato espresso con la Determinazione Dirigenziale n. 315 del 26.06.2007 comprensiva di prescrizioni per la mitigazione degli impatti indotti;
- Regione Puglia Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche Servizio Lavori Pubblici Ufficio Regionale Espropri, prot. n. 15946 del 19.02.2010, rilascia parere favorevole a condizione che:
- sia chiarita la difformità nella individuazione della zona agricola interessata fra quanto riportato nel certificato di destinazione urbanistica ("E5") e quanto dichiarato nell'elaborato G ("E4");
- sia chiarita l'apparente contraddizione, circa la disponibilità delle aree, rilevata fra quanto precisato nella relazione descrittiva della stazione elettrica (da acquisire) e quanto rilevato nella relazione allegata al piano particellare degli espropri e/o degli asservimenti elaborato C-5;
- nel caso in cui il sito relativo alla costruzione dell'impianto eolico non sia nella effettiva disponibilità della Società richiedente, per cui sarà necessaria l'attivazione della procedura espropriativa, si provveda ad integrare il progetto con l'elenco descrittivo degli immobili da espropriare;
- sia precisata l'effettiva localizzazione degli aerogeneratori individuati nel fg. 102, p.la 10 e fg. 103, p.la 130 al fine di escludere la presenza degli stessi all'interno delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua presenti, per i quali sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione dei fabbricati esistenti come riportato nel Certificato di destinazione Urbanistica rilasciato dal comune di Manfredonia;
- si proceda preventivamente al rilascio dell'autorizzazione unica, a dare avviso di avvio del relativo procedimento alle ditte interessate dall'acquisizione coattiva, nonché a valutare le osservazioni eventualmente pervenute, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 del T.U. 327/2001.

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue: VISTA:

- la nota della Società Develop S.r.I del 24.08.2010 (prot. n. 12527 del 27.08.2010) con cui trasmetteva osservazioni in merito a quanto eccepito dall'Ufficio Espropri della Regione Puglia.

CONSIDERATO che:

- la Società nella nota del 06.05.2010, allegata alla nota prot. n. 12527 del 27.08.2010 succitata, ha chiarito che in merito alla corretta definizione della destinazione urbanistica dell'area oggetto di intervento, questa corrisponde a quella riportata nel Certificato di Destinazione Urbanistica rilasciato dal Comune di Manfredonia in data 03.02.2009;
- nella stessa nota, la Società in merito all'area su cui sarà posizionata la nuova Stazione Elettrica 380/150 kV, conferma che la stessa è nella disponibilità della società Terna S.p.A..

CONSIDERATO, altresì, che:

- la Società Sai Invest S.r.I. con nota del 25.01.2011 (prot. n. 945 del 25.01.2011), proprietaria dei terreni interessati dalla costruzione della nuova Stazione Elettrica 380/150 kV, trasmetteva copia del contratto preliminare di vendita sottoscritto in data 28.01.2009 con la Società Terna S.p.A., confermando quindi la disponibilità delle aree succitate da parte della suddetta Terna S.p.A.

VISTO che:

- con nota prot. n. 12527 del 24.08.2010 la Società Develop S.r.l. comunicava di aver provveduto ad accorpare tutti i piani particellari precedentemente trasmessi inserendo nello stesso anche quelle particelle per le quali, seppure esistevano dei contratti preliminari, non sono stati ancora stipulati contratti definitivi in grado di assicurare la piena e certa disponibilità delle aree oggetto di intervento, provvedendo contemporaneamente al deposito del nuovo piano particellare, redatto secondo quanto prescritto, all'Ufficio Espropri della Regione Puglia;
- la Società nella succitata nota del 06.05.2010, trasmessa all'Ufficio Espropri della Regione Puglia, confermava che gli aerogeneratori situati rispettivamente nel fg. 102 p.la 10 e fg. 103 p.la 130 non ricadevano nella fascia di rispetto dei corsi d'acqua.

CONSIDERATO che:

- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo Sviluppo Ufficio Energia e Reti Energetiche, prot. n. 17131 del 06.12.2010 Comunicava l'avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini della dichiarazione di pubblica utilità.
- Pertanto si segnala all'Ufficio Espropri il rispetto da parte della Società Develop S.r.l. delle prescrizioni sopra riportate.
- Regione Puglia Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche Servizio Lavori Pubblici Ufficio Coordinamento Strutture Tecniche Provinciali BA/FG, prot. n. 78698 del 02.09.2010, approva il progetto definitivo limitatamente agli interventi di mitigazione idraulica con la messa in sicurezza del canale "Macchia Rotonda" e la SP 70; dichiara la pubblica utilità ed urgenza dell'opera di cui al progetto esecutivo ai sensi del D.P.R. 327/2001, art. 12 e L.R. 3/2005 artt. 10 e 15 e autorizza ai soli fini idraulici i lavori previsti a condizione che:
- sia garantito il compimento dei lavori, per cui l'autorizzazione è stata rilasciata, e l'avvenuto ripristino del canale a cure e spese della Società titolare dell'autorizzazione;
- i lavori siano condotti in modo tale da mantenere sempre in perfetta efficienza l'area del canale, ed in particolare, che l'attuale luce di deflusso resti sempre sgombra da qualsivoglia materiale, puntello e/o altro materiale di carpenteria. Il concessionario si impegna, in caso di sistemazione idraulica del canale, a modificare. ove richiesto, le modalità di attraversamento e ad eseguire a propria cura e spese tutte quelle varianti al tracciato, necessarie ed utili al fine di consentire l'esecuzione dei lavori;
- le aree laterali ed i relativi manufatti di natura idraulica, siano iscritte al Demanio dello Stato Ramo Idrico:
- l'esercente l'autorizzazione sia unico responsabile dei danni che le opere eseguite, possano arrecare, tanto all'Amministrazione Pubblica. quanto a terzi e pertanto sarà tenuta ad indennizzare in proprio gli stessi. E inoltre tenuto alla perfetta osservanza di tutte le norme e disposizioni vigenti in materia di

acque pubbliche e di bonifica, specialmente per quanto riguarda il regolamento n. 368/1904, Titolo IV,Capo 1. che in questo atto si da come integralmente riportato, non escluse le clausole che lo comprendono;

- si provveda alla realizzazione dei lavori di messa in sicurezza del canale "Macchia Rotonda" e alla "sistemazione idraulica" dell'intera tratta, compresa fra l'origine a valle della S.P. 72 "Cerignola C.da Viro" e la S.P. 70, che continuerà ad essere attribuita al Consorzio di Bonifica della Capitanata secondo il vigente Piano di Bonifica della Capitanata e per il quale la Società Develop S.r.l. dovrà concordare le forme più opportune per il relativo passaggio in consegna;
- il presente provvedimento sia notificato al Comune di Manfredonia, nella figura del legale rappresentante, affinché poi, con l'ultimazione dei lavori, si provveda. con specifico verbale alla consegna della tratta ai fini della successiva manutenzione;
- nel caso in cui la pertinenza idraulica ed ogni suo elemento costituente sia utilizzato per esercizio di attività private in regime di concessione, la procedura amministrativa dovrà obbligatoriamente coinvolgere l'Amministrazione che, al momento, svolge le funzioni "Autorità Idraulica" avendo presente i vincoli imposti dagli artt. 120 e 125 del R.D. n. 75/1933;
- l'esercente l'autorizzazione sia unico responsabile dei danni che le opere eseguite per l'attraversamento, possano arrecare, tanto all'Amministrazione Pubblica quanto ai terzi. E' inoltre tenuto alla perfetta osservanza di tutte le norme e disposizioni vigenti in materia di acque pubbliche e di bonifica, specialmente per quanto riguarda il regolamento 8.5.1904 n. 368, art. 13, Titolo IV, Capo I;
- La presente autorizzazione sia esibita ad ogni richiesta di pubblici funzionari ed agenti della Forza Pubblica;
- prima dell'inizio dei lavori sia effettuato il deposito, ai fini dell'applicazione della normativa antisismica, delle opere relative agli attraversamenti ai sensi dell'art. 64 della L.R. 27/1985;
- tutte le spese inerenti e conseguenti al rilascio della presente autorizzazione, nonché l'eventuale sorveglianza sul corretto esercizio dello scarico, siano a carico del richiedente;
- il titolare sia tenuto alla osservanza delle norme ex R.D. 532/1904, come modificate con il R.D. 1775/1933 e relative norme e regolamenti, nonché di tutte le prescrizioni legislative concernenti il buon regime delle acque pubbliche e la tutela degli aspetti paesaggistici e naturalistici;
- Regione Puglia Area Politiche per lo sviluppo economico, lavoro e innovazione Servizio Attività Estrattive, prot. n. 214 del 15.01.2010, rilascia nulla osta di massima alla realizzazione del progetto. La Società è comunque tenuta, in fase di realizzazione, a posizionare gli elettrodotti e gli "edifici" alla distanza di sicurezza dai cigli delle eventuali cave in esercizio e/o dismesse pari a 20 m come previsto dal D.P.R. 128/1959;
- Regione Puglia Area Organizzazione e riforma dell'amministrazione Servizio Demanio e Patrimonio Ufficio Parco Tratturi, prot. n. 9515 del 14.05.2010 e prot. n. 13104 del 28.06.2010, autorizza l'attraversamento della linea elettrica sotterranea sul suolo tratturale verificato che sono stati rispettati i vincoli imposti dal PUTT in ordine alla distanza dal Regio Tratturello. Tale autorizzazione è subordinata alla formalizzazione della determina di concessione, che avverrà a valle del rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e al pagamento di un canone annuo
- Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo Rurale Servizio Foreste Sezione Provinciale Foggia, prot. n. 1474 del 17.02.2010, comunica che le aree interessate dai lavori per la realizzazione dell'impianto in progetto non sono soggette a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. 3267/1923;
- Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo Rurale Servizio Agricoltura Ufficio Provinciale, prot. n. 16128 del 19.02.2010, comunica che l'impianto in progetto non è lesivo per il contesto agricolo nel quale deve essere realizzato;
- Autorità di Bacino della Puglia, prot. n. 4742 del 27.04.2010, esprime parere di compatibilità con le previsioni del P.A.I. relativamente ai lavori di costruzione per l'impianto in progetto, della cabina di smistamento e della linea elettrica interrata in MT a condizione che:
- con riferimento agli aerogeneratori M6-M7-M9, nessun nuovo intervento sia realizzato nelle aree di

allagamento a 200 anni individuate con lo studio di compatibilità idraulica;

- la sistemazione delle piazzole di servizio degli aerogeneratori M7-M9 garantisca il recapito nel canale dei deflussi superficiali diffusi; a tal fine le stesse piazzole siano realizzate con pendenza verso il medesimo canale ed in materiale di idonea resistenza alle azioni erosive connesse ai deflussi superficiali:
- con riferimento ai tratti di cavidotto adiacenti il reticolo idrografico, ricadenti in aree disciplinate dall'art. 10 delle N.T.A. del P.A.I., durante il ripristino dello scavo la parte superiore della trincea sia adeguatamente protetta con materiali non erodibili (tipo materassi reno), lasciando al Responsabile del Procedimento la possibilità, attraverso opportune verifiche idrauliche, di certificare che le forze di trascinamento della piena duecentennale non determinino l'asportazione del materiali posti a protezione superficiale della trincea (in tal caso il materasso reno potrà essere sostituito da altro provvedimento Idoneo a proteggere il riempimento della trincea medesima);
- per i tratti di cavidotto che intersecano il reticolo idrografico, ricadenti nelle aree disciplinate dall'art. 6 (Alveo fluviale in modellamento attivo ed aree golenali), per i quali è stata specificata la modalità di attraversamento con sonda teleguidata, sia prevista una profondità di posa pari a 2 m sotto il livello di possibile erosione del corso d'acqua;
- sia limitata l'impermeabilizzazione superficiale del suolo con l'impiego di tipologie costruttive e materiali tali da controllare la ritenzione temporanea delle acque, ivi compresa la realizzazione di un'adeguata rete di regimazione e di drenaggio della quale dovrà essere assicurata manutenzione, piena efficienza e funzionalità idraulica;
- le opere necessarie all'esecuzione dei lavori, ivi comprese quelle provvisionali, siano tali da non creare, neppure temporaneamente, un ostacolo al regolare deflusso delle acque;
- le operazioni di scavo e rinterro per la posa dei cavidotti non modifichino il libero deflusso delle acque superficiali e non alterino il regime delle eventuali falde idriche superficiali;
- durante l'esercizio delle opere sia evitata, in modo assoluto, l'infiltrazione di acque piovane nelle trincee realizzate per la posa dei cavidotti;
- sia garantito il ruscellamento diffuso delle acque ove queste siano intercettate dalle opere in oggetto indicate;
- il materiale di riporto utilizzato per il rinterro degli scavi abbia caratteristiche chimico fisiche analoghe a quelle originariamente presenti e sia opportunamente compattato in modo da garantire il ripristino a regola d'arte dello stato iniziale del luoghi, in relazione, in particolare, alla permeabilità dei terreni presenti;
- per i materiali provenienti dagli scavi, non del tutto riutilizzati per la ricomposizione delle aree, siano individuati siti e modalità di stoccaggio e di conferimento a discarica conformi alla normativa vigente in materia:
- Arpa Puglia DAP di Foggia, del 22.02.2010, rilascia parere favorevole alla realizzazione dell'impianto in progetto;
- Provincia di Foggia, prot. n. 36600 del 12.07.2010, rilascia parere preventivo favorevole;
- Consorzio per la Bonifica della Capitanata, prot. n. 23677 del 10.02.2010, comunica che dall'esame della documentazione tecnica non sono emerse interferenze tra l'impianto in progetto con le opere gestite dal Consorzio;
- Comune di Manfredonia, modulo parere del 22.02.2010, rilascia parere favorevole;
- Comando Militare Esercito "Puglia", prot. n. 5800 del 29.03.2010, rilascia nulla osta alla realizzazione dell'impianto in progetto a condizione che siano effettuati, da parte della Società interessata, degli interventi di bonifica dell'area in oggetto comunicandone l'avvenuta effettuazione;
- Comando in capo del Dipartimento Militare Marittimo dello Jonio e del canale d'Otranto, prot. n. 006603 del 10.02.2010 conferma il parere favorevole espresso con la nota prot. n. 003459 del 26.01.2010 limitatamente alla realizzazione dell'impianto in progetto e delle relative opere connesse;
- Aeronautica Militare 3° Regione Aerea, prot. n. 8740 del 18.02.2010, rilascia nulla osta per gli aspetti

demaniali di competenza alla realizzazione dell'impianto in progetto;

- Ente Nazionale per l'Aviazione Civile ENAC, prot. n. 0038152 del 03.05.2010, rilascia nulla osta a condizione che:
- per quanto riguarda la segnaletica diurna, per aerogeneratori di altezza superiore a 100 m. e pale di lunghezza superiore ai 30 m., le stesse siano verniciate con n. 3 bande rosse, bianche e rosse di 6 m l'una di larghezza, in modo da impegnare solamente gli ultimi 18 m delle pale stesse; per pale di dimensione uguale o inferiore a 30 m. la verniciatura si limiterà ad un terzo della lunghezza delle stesse. La manutenzione sarà a cura e spese del proprietario del bene;
- per quanto riguarda la segnalazione notturna, le luci dovranno essere posizionate all'estremità delle pale eoliche e collegate ad un apposito interruttore al fine di poter illuminare la stessa solo in corrispondenza del passaggio della pala nella parte più alta della sua rotazione e per un arco di cerchio di 30° circa. La Società potrà proporre una soluzione alternativa parimenti efficace che sarà oggetto di opportuna valutazione. Dovrà essere, inoltre, prevista a cura e spese della Società una procedura manutentiva ed il monitoraggio dell'efficienza della segnaletica con frequenza minima mensile e la sostituzione delle lampade al raggiungimento dell'80% della prevista vita utile. Dovrà essere comunicatala almeno 90 giorni prima la data di inizio e almeno 30giorni prima la data di fine lavori alla Direzione Aeroportuale di Bari Brindisi, all'ENAV e all'Aeronautica Militare C.I.G.A. ai fini della pubblicazione in AIP e per l'attivazione della richiesta procedura manutentiva, trasmettendo anche i dati relativi alle coordinate geografiche sessagesimali nel sistema WGS-84 di ogni aerogeneratore, altezza massima dell'aerogeneratore, quota s.l.m. al top dell'aerogeneratore ed eventuale segnaletica ICAO adottata Infine qualora si ritenga opportuno limitare la segnalazione diurna e notturna ad una parte degli aerogeneratori contenendo anche l'impatto ambientale, potrà presentare apposito studio aeronautico che identifichi gli ostacoli più significativi;
- ASL Foggia Dipartimento di Prevenzione, del 22.02.2010, esprime parere favorevole a condizione che:
- sia verificato l'impatto e le reali distanze dalle Zone Umide e Aree IBA riportate nelle Linee guida del 2004 per gli impianti eolici;
- sia adottata la migliore tecnologia possibile al fine di ridurre l'impatto acustico;
- Acquedotto Pugliese S.p.A., prot. n. 21020 del 18.02.2010, rilascia nulla osta alla realizzazione dell'impianto in progetto;
- Snam Rete Gas, prot. n. 85 del 28.01.2010 conferma che non sussistono interferenze con metanodotti;
- Terna S.p.A., prot. n. TE/P20100014881 del 03.11.2010 conferma il parere favorevole, espresso con modulo parere del 22.02.2010, di rispondenza del progetto ai requisiti tecnici di connessione. Nello stesso modulo dichiara, inoltre, che l'area interessata dalla nuova Stazione Elettrica 380/150 KV è nelle proprie disponibilità a seguito di stipula di un preliminare di compravendita.

Rilevato che:

- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo Sviluppo Ufficio Energia e Reti Energetiche, prot. n. 17131 del 06.12.2010 comunicava l'avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;
- in merito alla succitata procedura di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, sono pervenute n. due opposizioni da parte della Società Sai Invest S.r.l. e del Sig. Granatiero Antonio.

In riferimento a suddette osservazioni si rappresenta quanto segue:

RILEVATO che:

la Società Develop S.r.l. con nota prot. n. 1752 del 11.02.2011 ha eccepito in merito a quanto esposto dal Sig. Granatiero Antonio che l'intervento in progetto non interferirà con la tipologia di coltivazione

presente nell'area se non nella fase di realizzazione dell'opera non provocando alcun pregiudizio o deprezzamento alla stessa comunicando al contempo la definizione di un accordo per la valutazione del danno e consentire quindi la realizzazione dell'opera.

RILEVATO, altresì, che:

la Società Sai Invest S.r.I. con nota del 25.01.2011 (prot. n. 945 del 25.01.2011), proprietaria dei terreni interessati dalla costruzione della nuova Stazione Elettrica 380/150 kV, trasmetteva copia del contratto preliminare di vendita sottoscritto in data 28.01.2009 con la Società Terna S.p.A.

La Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo Sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche, prot. n. 1209 del 01.02.2011 ha comunicato la revoca del succitato avviso limitatamente alle aree oggetto del contratto preliminare di compravendita stipulato con la società Terna S.p.A.

- la Società Develop S.r.I con nota prot. n. 1752 del 11.02.2011 ha trasmesso copia del contratto preliminare di costituzione di servitù di passaggio stipulato con altra ditta proprietaria;
- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo Sviluppo Ufficio Energia e Reti Energetiche, prot. n. 1883 del 15.02.2011 ha provveduto a inviare, mediante posta certificata, un nuovo avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo per irreperibilità della ditta proprietaria La Torre Pietro, al comune di Manfredonia per la pubblicazione presso il proprio Albo Pretorio; tale pubblicazione risulta non più necessaria in quanto la Società Develop srl con dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 acquisita in data 2/3/2011 prot. n. 2666 ha attestato la disponibilità delle particelle catastali intestate a La Torre Pietro:
- a seguito di verifica con il Piano di Tutela delle Acque, approvato dal Consiglio Regionale della Puglia con Delibera n. 230 del 20.10.2009, è risultato che l'intervento in oggetto non risulta interessare Zone di Protezione Speciale Idrogeologica di "Tipo A", "B1 o B2";
- in aggiunta a quanto sopra esposto, essendo trascorsi i 180 giorni previsti dal D. Lgs. 387/03, l'art. 14 ter comma 7 della L. 241/1990 dispone che "si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico territoriale e alla tutela ambientale. Esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione";
- la Regione Puglia area Politiche per lo Sviluppo, il lavoro e l'Innovazione Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo con nota prot. n. 1868 del 14 febbraio 2011 comunicava di aver concluso positivamente il procedimento ed inoltre in data 15 febbraio 2011 sono stati sottoscritti tra la Regione Puglia, la Società ed il Comune, l'Atto di Impegno e la Convenzione di cui alla delibera di G.R. n. 35 del 23.01.2007 ed essendo pervenuti tutti i pareri ambientali prescritti; l'istanza in oggetto non rientra nell'ambito di applicazione del R.R. n. 24 del 30.12.2010 e della D.G.R. n. 3029 del 30.12.2010.

Considerato che:

- sono decorsi i termini stabiliti dal D.P.R. 327/2001 e s.m.i. per l'invio di osservazioni in merito all'avviso di avvio della procedura di approvazione del progetto definitivo ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;
- tutte le osservazioni pervenute, relative alla procedura succitata, sono state superate mediante la stipula di accordi bonari fra le parti interessate;;
- ai sensi dell'art. 12 comma 3 del D.Lgs. 387/2003 nel procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica sono ricomprese anche le opere di connessione alla rete e le infrastrutture necessarie all'esercizio dell'impianto;
- ai sensi dei comma 6, 6 bis e 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi Enti, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, è possibile

adottare la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di:

" un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica costituito da 7 aerogeneratori della potenza elettrica di 17,5 MW, ubicato nel Comune di Manfredonia (Fg) - località "Guado Guarnieri" posizionate secondo le seguenti coordinate geografiche (Gauss - Boaga fuso Est), espresse in tabella:

AEROGENE- COORDINATE
RATORE N. GAUSS BOAGA
XY
2 2584970 4590647
3 2585071 4590221
4 2585336 4591103
5 2585418 4590587
6 2585863 4590823
7 2586244 4591201
9 2586718 4591416

" delle opere connesse costituite da:

- costruzione di una nuova Stazione Elettrica 380/150 kV raccordata in entra esci alla linea Esistente a 380 kV "Foggia Andria" costituita da 5 linee 380 kV (delle quali 3 future) n. 4 trasformatori 380/150 kV e n. 5 linee 150 kV:
- raccordi a 380 kV tra la nuova Stazione 380/150 kV e l'esistente linea 380 kV "Foggia Andria";
- costruzione di una Stazione di Trasformazione AT/MT utente adiacente la S.E. 380/150 kV di Manfredonia;
- costruzione di una linea elettrica AT/MT di connessione con la S.E. 380/150 kV di Manfredonia;
- costruzione di una linea elettrica interrata MT per il collegamento interno dell'impianto eolico e con le relative cabine di raccolta e cabine di trasformazione;
- in data 15 febbraio 2011 sono stati sottoscritti tra la Regione Puglia e la Società Develop S.r.l. l'Atto di Impegno e la Convenzione di cui alla delibera di G.R. n. 35 del 23.01.2007;
- l'Ufficiale Rogante del Servizio Contratti Appalti, in data 01 marzo 2011 ha provveduto alla registrazione dell'Atto di Impegno al repertorio n. 12357 e della Convenzione al repertorio n. 12358;
- come risulta dalla relazione istruttoria rep. n. 75 del 2 Marzo 2011 agli atti del Servizio, il procedimento si è svolto in conformità alle norme vigenti in materia di procedimento.

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di adottare, ai sensi del comma 6 bis dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i, la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza totale pari a 17,5 MW costituito da n. 7 aerogeneratori, come innanzi descritto, ed ubicato nel

Comune di Manfredonia (Fg) - località "Guado Guarnieri" nonché di una nuova Stazione Elettrica 380/150 kV raccordata in entra - esci alla linea esistente a 380 kV "Foggia - Andria" ed i relativi raccordi a 380 kV tra la nuova Stazione 380/150 kV e l'esistente linea 380 kV "Foggia - Andria".

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dall'Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1747 del 30 novembre 2005.

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;

Vista la Legge Regionale n. 13 del 18.10.2010. DETERMINA

Art. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse.

Art. 2)

ai sensi dei comma 6, 6 bis e 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi Enti, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, è possibile adottare la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di:

" un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica costituito da 7 aerogeneratori della potenza elettrica di 17,5 MW, ubicato nel Comune di Manfredonia (Fg) - località "Guado Guarnieri" posizionate secondo le seguenti coordinate geografiche (Gauss - Boaga fuso Est), espresse in tabella:

AEROGENE- COORDINATE RATORE N. GAUSS BOAGA

XY
2 2584970 4590647
3 2585071 4590221
4 2585336 4591103
5 2585418 4590587
6 2585863 4590823
7 2586244 4591201
9 2586718 4591416

" delle opere connesse costituite da:

- costruzione di una nuova Stazione Elettrica 380/150 kV raccordata in entra esci alla linea Esistente a 380 kV "Foggia Andria" costituita da 5 linee 380 kV (delle quali 3 future) n. 4 trasformatori 380/150 kV e n. 5 linee 150 kV:
- raccordi a 380 kV tra la nuova Stazione 380/150 kV e l'esistente linea 380 kV "Foggia Andria";
- costruzione di una Stazione di Trasformazione AT/MT utente adiacente la S.E. 380/150 kV di Manfredonia;
- costruzione di una linea elettrica AT/MT di connessione con la S.E. 380/150 kV di Manfredonia;
- costruzione di una linea elettrica interrata MT per il collegamento interno dell'impianto eolico e con le relative cabine di raccolta e cabine di trasformazione.

Art. 3)

La presente autorizzazione unica costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi del comma 9 dell'art. 14 ter della 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, e sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

Art. 4)

La Società Develop S.r.l. nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita "Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati".

Art. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

3 durata di anni venti, per le opere a carico della Società, a partire dalla data di inizio dei lavori più altri nove anni dalla prima scadenza;

3 durata illimitata, per le opere a carico della Società distributrice dell'energia.

Art. 6)

Di dichiarare di pubblica utilità, l'impianto eolico, ai sensi del comma 4-bis dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. 10 del 09.10.1991 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate col presente decreto.

Art. 7)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, entro centottanta giorni dall'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, deve depositare presso la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione:

- a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al successivo comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione del lavori:
- b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07;
- d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 5,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07.
- Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina la decadenza di diritto dall'autorizzazione, l'obbligo del soggetto autorizzato di ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Art. 8)

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione, quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori, salvo proroghe per casi di forza maggiore da richiedersi almeno quindici giorni prima della scadenza. Il collaudo deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto.

Art. 9)

A norma dell'art. 27 comma 1 del T.U. 380/2001 è demandato al Comune il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento. La Regione Puglia Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

Art. 10)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati altresì:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 ai sensi dell'art. 2.3.6

comma 3 dell'allegato "A" alla Delibera di Giunta Regionale n. 35/2007;

- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree del parco eolico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione del parco eolico;
- a prevedere l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 494/96, ecc.);
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti di cui al precedente art. 6, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto d'Impegno.

Art. 11)

Di notificare, a cura del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche, la presente determinazione unitamente al progetto vidimato alla Società istante e al Comune di Manfredonia (Fg).

Art. 12)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 22 facciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio	
Davide F. Pellegrino	